

R.G. N. 470/07 TRIBUNALE

R.G. N. 1146/00 P.M.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

Il Giudice Monocratico penale di Cuneo, Dr. Sandro CAVALLO, alla pubblica udienza del 20/12/2008

**ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale contro**

- 1) CHINO GUIDO, nato a Torino il 22/07/1927, ivi residente in Corso Regina Margherita nr. 229**
- 2) BORELLA GIANCARLO, nato a Casale Monferrato (AL) il 13/09/1925, residente in Torino, Corso Francia nr. 35/A**
- 3) MANTELLI ROBERTO, nato a Siena il 3/4/1944, domiciliato in Torino Piazza Adriano n. 12**

liberi contumaci

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 589 co. I e II c.p. perché, nella loro qualità di Direttori dello stabilimento di Cuneo della Michelin Italiana SpA preposti alla sicurezza e igiene del luogo di lavoro nei periodi il CHINO dal 01/06/1970 al 30/09/1979, il BORELLA dal 01/10/1979 all'11/10/1987 e il MANTELLI dal 12/10/1987 all'11/12/1994, cagionavano la morte di POLITANO Giuseppe, dipendente della predetta ditta addetto alla manutenzione della centrale termica dal 1970 al 1990, operazione questa comportante costante esposizione ad amianto, per mesotelioma maligno, e ciò per colpa, consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme sulla igiene del lavoro, e segnatamente degli artt. 5 L. 12/04/1943 n. 455, 2087 c.c., 4 lett. a), b), c) e d) D.P.R. 303/56, 377 e 387 D.P.R. 547/55, 157 - 176 D.P.R. 1124/65, in quanto omettevano di sottoporre il predetto lavoratore ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico da amianto, di informarsi e informare tempestivamente il lavoratore circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure necessarie per ovviare a tali rischi, di adottare o di sollecitare i vertici aziendali della Michelin Italiana SpA affinché adottassero tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione ad amianto (quali la regolare e sistematica pulitura dei locali, degli impianti e delle attrezzature anche a mezzo di adeguati aspiratori, la limitazione dei tempi di esposizione, la adozione di procedure di lavoro atte ad evitare il contatto, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dell'amianto) di curare o sollecitare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione con la conseguenza che il

SENTENZA

N. 783/08

del 20/12/2008

Depositata in Cancelleria

oggi _____

IL
CANCELLIERE

Campione Penale

n. _____

Redatta scheda

il _____

Estratto esecutivo

il _____

n. _____ Reg. Es.

Reg. Corpi di Reato

n. _____

Comunicaz. al Questore

in data _____

predetto POLITANO decedeva per la predetta causa in Beinette il 05/07/2001

Recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p. per il CHINO

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Sanini

e di: Avv. Giovannandrea Anfora per l'Avv. Vercelli del Foro di Torino di fiducia per Chino Guido e Borella Giancarlo e Avv. Giovannandrea Anfora per Mantelli Roberto del Foro di Torino - di fiducia.

PARTE CIVILE eredi di POLITANO Giuseppe, identificati in:

- CARAGLIO Maria Maddalena (moglie),

- POLITANO Rosella (figlia)

- POLITANO Stefano (figlio),

rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano RISSIO del foro di Torino

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- P.M.: affermarsi la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato e, per l'effetto, condannare Chino Guido alla pena di anni uno, mesi quattro, di reclusione, Borella Giancarlo e Mantelli Roberto (concesse loro le attenuanti generiche) alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno.

- Difensore delle parti civili Caraglio Maria Maddalena, Politano Stefano e Politano Rosella: "dichiarare la penale responsabilità di Chino Guido, Borella Giancarlo e Mantelli Roberto in ordine al reato loro ascritto e condannarli alle pene di legge. Condannarli altresì in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti da ciascuna parte civile, pari a complessivi euro 1.557.757,00, come da dettagliato conteggio analitico depositato, o in quell'altra somma che il Giudice riterrà conforme a legge, ovvero da liquidarsi in separato giudizio ai sensi dell'art. 539, comma 1, c.p.p. In ogni caso condannarli in solido tra loro al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, ex art. 539, comma 2, c.p.p., pari ad euro 500.000,00 o a quell'altra somma conforme ad equità e giustizia che il Giudice riterrà, oltre al pagamento delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza di parte civile, come da parcella pro-forma depositata".

- Difensore degli imputati Chino Guido e Borella Giancarlo: previa, se del caso, ulteriore perizia sulla causa della morte di Politano Giuseppe, assolversi i prevenuti perché il fatto non sussiste o quantomeno perché è insufficiente la prova della sussistenza del fatto; dichiararsi la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Borella Giancarlo.

- Difensore dell'imputato Mantelli Roberto: dichiararsi la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Mantelli Roberto; nel merito, assolversi il prevenuto perché il fatto non sussiste o quantomeno perché è insufficiente la prova della sussistenza del fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal G.U.P. in data 30.3.2007 Chino Guido, Borella Giancarlo e Mantelli Roberto, nella loro qualità di Direttori *pro tempore* dello stabilimento di Cuneo della "Michelin Italiana s.p.a.", venivano rinviati a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. (omicidio colposo aggravato) in danno di Politano Giuseppe, dipendente della predetta ditta dal 1970 al 1990.

Gli imputati non comparivano e venivano giudicati in contumacia.

Si costituivano parte civile Caraglio Maria Maddalena, Politano Stefano e Politano Rosella, rispettivamente coniuge (la prima) e figli (gli altri due) del defunto Politano Giuseppe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati Borella Giancarlo e Mantelli Roberto.

All'udienza del 20.12.2008 (ultima udienza della discussione finale) il difensore di Borella Giancarlo e Mantelli Roberto ha eccepito per la prima volta la nullità, nei confronti dei suddetti imputati, della notificazione (in uno con il verbale dell'ultima udienza) del decreto che dispone il giudizio eseguita a mezzo fax in data 11.1.2008 presso i rispettivi difensori di fiducia (Avv.ti Alberto Vercelli e Giovannandrea Anfora del Foro di Torino) ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis c.p.p., come aggiunto dall'art. 2, comma 1, d.l. 21.2.2005 n. 17, conv. dalla l. 22.4.2005 n. 60. Secondo il difensore, sarebbe stato violato il dettato dell'art. 150 c.p.p., il quale autorizza il giudice a disporre forme particolari di notificazioni (come il ricorso all'impiego del telefax) soltanto nei confronti di "*persona diversa dall'imputato*".

Va premesso che quella della cui validità si discute è già la rinnovazione di una prima notifica eseguita nei confronti dei suddetti imputati nel luogo di residenza e nuovamente disposta in quanto la prima notifica era stata eseguita mediante consegna di copia al portiere senza dar notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come prescritto dall'art. 157, comma 3, c.p.p.

Ciò premesso, l'eccezione di nullità, oltre che tardiva, è infondata.

L'art. 157, comma 8 bis c.p.p., dopo aver stabilito che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna al difensore, aggiunge che "*per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2 bis, c.p.p.*"

Orbene, tale ultima norma (inserita dall'art. 9, comma 1, lett. b, d.l. 18.10.2001 n. 374, conv. dalla l. 15.12.2001 n. 438) stabilisce che "*l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei*". Tra questi rientra certamente la trasmissione a mezzo fax.

Nel caso di specie l'impiego di detto mezzo tecnico, anche per notificazione avente come destinatario l'imputato (ma da eseguire presso il di lui difensore di fiducia), era dunque consentito dal combinato disposto degli artt. 157, comma 8 bis, e 148, comma 2, bis, c.p.p.

Una siffatta interpretazione appare, del resto, la meglio rispondente alla "*ratio*" ispiratrice del d.l. 17/05 (il quale ha aggiunto il comma 8 bis all'art. 157 c.p.p.), "*ratio*" che è quella di semplificare e di rendere più celeri le notificazioni da eseguire nel corso del procedimento penale, anche ai fini del rispetto del principio della "*ragionevole durata del processo*".

2. - La causa della morte di Politano Giuseppe.

Nella perizia medico-legale e nel supplemento di perizia svolti su incarico del G.I.P. in sede di incidente probatorio (relazioni datate 24.2.2002 e 24.6.2002) il Dr. Gian Mario Giachino, medico chirurgo, specialista in medicina del lavoro, medicina legale e delle assicurazioni, tossicologia medica, direttore della U.O.A. di medicina preventiva e del lavoro e sezione aggregata di tossicologia degli ospedali dell'Ordine Mauriziano, ha affermato che Politano Giuseppe era affetto da mesotelioma pleurico maligno, neoplasia allo stato incurabile e quindi a prognosi infausta, e che lo stesso è poi deceduto in data 5.7.2001 a causa della predetta patologia.

Ad identiche conclusioni, in punto "*causa mortis*", è pervenuto anche il Dr. Fabio Montanaro, biologo specialista in statistica sanitaria, nominato perito in sede di udienza preliminare. Nella relazione depositata il 23.2.2007 costui ha, invero, ribadito, anche sulla base dell'esame istologico condotto dal Prof. G. Bussolati, direttore della U.O.A.D.U. di Anatomia Patologica III del dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Torino, che Politano Giuseppe era "*certamente*" affetto da "*mesotelioma maligno prevalentemente epiteliomorfo della pleura con metastasi linfonodali peribronchiali ed invasione dei connettivi fibro-adiposi*" e che il decesso, sopraggiunto il 5.7.2001, è stato "*certamente*" causato da tale patologia ed ha aggiunto che, "*nonostante la diagnosi di mesotelioma ponga spesso difficoltà anche per patologi più esperti ed interessati a tale patologia, la specificità della descrizione diagnostica completa di*

esami immunoistochimici e, caso raro, di stadiazione patologica, non danno adito a dubbi sulla accuratezza del processo diagnostico e quindi sulla affidabilità della diagnosi conclusiva” (pagg. 3 e 4 della citata relazione).

Esaminato all’udienza dibattimentale del 18.7.2008, il Dr. Gian Mario Giachino ha, peraltro, riferito che dopo il 2002 gli anatomo-patologi hanno perfezionato la metodologia di indagine immunoistochimica ed hanno recentemente individuato nuovi “marcatori”, ancora più sensibili e specifici e che, pertanto, un esame effettuato oggi seguendo tale metodologia più perfezionata potrebbe, forse, condurre ad una diagnosi diversa da quella a suo tempo pur autorevolmente posta dal Prof. Bussolati (pagg 37 – 39 della trascrizione della riproduzione fonografica relativa alla suddetta udienza).

Alla luce di tale affermazione la difesa degli imputati ha richiesto (e l’istanza è stata ribadita anche nel corso della discussione finale) un supplemento di perizia sulla “*causa mortis*” mediante nuovo esame istologico sui vetrini del preparato prelevato dal Politano nel corso dell’intervento di pleuropneumectomia destra eseguito nel febbraio 2000 presso il reparto di Chirurgia Toracica dell’Ospedale “Molinette” di Torino ed eventualmente ancora disponibili presso l’istoteca di quel reparto.

Quanto riferito in dibattimento dal Dr. Giachino in merito alle recenti acquisizioni della scienza medica non vale, ad avviso di questo Giudice, a rendere incerta una diagnosi che quando a suo tempo venne formulata rivestiva, secondo l’unanime opinione degli esperti, carattere di assoluta certezza.

In proposito soccorrono, invero, le puntualizzazioni effettuate all’udienza del 18.7.2008 dal Dr. Roberto Zanetti, medico epidemiologico e statistico, direttore del “registro tumori” del Piemonte istituito presso il centro di prevenzione oncologica, nominato consulente tecnico dalle parti civili. Costui, invero, ha osservato come le nuove tecnologie immunoistochimiche abbiano perfezionato la ricerca quasi esclusivamente sul versante della “sensibilità”, ossia della capacità di diagnosticare tutti i casi di “mesotelioma pleurico” e di non lasciare quindi “falsi negativi”, dovendo per contro la “vecchia” tecnologia essere tuttora considerata pienamente affidabile sul versante della “specificità”, ossia della capacità di riconoscere solo i casi che sono effettivamente di “mesotelioma” e di non creare quindi “falsi positivi” (pagg. 59 e 60 della trascrizione della riproduzione fonografica).

Deve, pertanto, essere ritenuta certa la diagnosi di “mesotelioma pleurico maligno” a suo tempo formulata dagli esperti in ordine alla causa della morte di Politano Giuseppe e va conseguentemente confermato il rigetto della richiesta di ulteriore accertamento peritale avanzata al riguardo dalla difesa degli imputati.

3. - L’esposizione ad amianto di Politano Giuseppe nel corso della sua vita lavorativa ed extralavorativa.

E’ affermazione condivisa nella comunità scientifica che il mesotelioma pleurico maligno, forma piuttosto rara nella patologia neoplastica umana, sia provocato dall’inalazione di fibre di amianto. Il mesotelioma rappresenta epidemiologicamente un tumore cosiddetto “sentinella”, in quanto con la sua presenza segnala l’esistenza di una fonte inquinante, e viene ritenuto, vista la sua estrema rarità, il tumore “spia” di una esposizione ad amianto anche se in qualche caso tale tipo di tumore è stato riscontrato anche in soggetti per i quali non è stata individuata all’anamnesi l’esposizione professionale a detta sostanza (si veda, per tutti, lo studio edito nel novembre 2002 e consultabile sui siti www.ministerosalute.it e www.ispesl.it sotto la voce “amianto”).

La letteratura scientifica è, peraltro, concorde nel ritenere che ove sia stata positivamente accertata nell’anamnesi lavorativa del soggetto un’esposizione ad amianto, in questa deve essere senz’altro individuata la genesi di tale rara - e alla stato purtroppo incurabile - malattia.

Ciò premesso, occorre, dunque, verificare se Politano Giuseppe sia stato a contatto nel corso della sua vita lavorativa con tale fonte inquinante.

Orbene, dagli atti risulta che il predetto, nato nel 1939, ha lavorato nel 1952 in una impresa edile, dal 1953 sino al 1970 presso la cartiera di Beinette (con un’interruzione di 18 mesi, tra il 1960 e il

1962, per l'espletamento del servizio militare di leva) e dall'1.6.1970 sino al 31.5.1990 (data del pensionamento) presso lo stabilimento "Michelin s.p.a." sito in Cuneo, Frazione Ronchi.

In quest'ultimo stabilimento il Politano ha svolto per i primi quattordici anni, ossia dal 1970 al 1984, le mansioni di addetto alla squadra di manutenzione meccanica della centrale termica e per i successivi sei anni, ossia dal 1984 al 1990, le mansioni di "calderaio", ovvero di preposto alla sorveglianza sul complesso degli impianti termici e dei lavori per le nuove installazioni realizzate dalla ditte appaltatrici.

E' provato che presso lo stabilimento della "Michelin" il Politano, nel disimpegno delle mansioni di "manutentore" della centrale termica e, sia pure in misura quantitativamente inferiore, in quelle di "calderaio", sia stato per anni a contatto con materiali contenenti fibre di amianto.

L'impianto termico dello stabilimento aveva due funzioni: quella di fornire liquidi caldi in pressione ai reparti di produzione dei pneumatici e quella di "climatizzare" gli ambienti (pag. 24 della trascrizione della riproduzione fonografica relativa all'esame del Dr. Giachino).

Tra i compiti dell'addetto alla squadra di manutenzione meccanica della centrale termica (squadra all'epoca composta in media da 15 unità) rientrava, come è emerso dall'istruzione dibattimentale, anche quello di intervenire, per riparazioni o sostituzioni, sulle guarnizioni delle valvole dell'impianto di riscaldamento, valvole che all'epoca erano rivestite da "materassini" o "cuscini" composti da fogli di amianto e lana di vetro o lana di roccia. Detti interventi venivano eseguiti all'interno in un "tunnel" sotterraneo largo quattro metri o cinque metri e alto 4/4,5 metri circa e che quindi, se non poteva essere definito un "cunicolo", costituiva comunque un ambiente chiuso e di dimensioni ridotte, descritto da tutti i testi anche come asciutto e polveroso.

Detti interventi potevano comportare che l'operatore dovesse smontare le tubazioni, rimuovere la vecchia guarnizione e ritagliare con le forbici o con altro arnese i fogli di amianto per rimontare un nuovo pacchetto di coibentazione utilizzando materiali già preformati o, se non disponibili, adattando a misura nastri e guarnizioni isolanti.

Del modo in cui veniva concretamente compiuta tale operazione ha parlato anche Caraglio Maria Maddalena, la quale ha dichiarato che suo marito le diceva che *"smontavano le tubazioni, rimuovevano le vecchie guarnizioni che c'erano e poi soffiavano se rimaneva della polvere dentro, soffiavano per fare andare via la polvere e poi ritagliavano questi fogli di amianto, ritagliavano con le forbici e facevano la guarnizione, alla buona"* (pag. 30 della trascrizione della riproduzione fonografica relativa all'udienza del 7.3.2008).

Quanto alle mansioni di "calderaio", esse consistevano nel controllo e nella sorveglianza sugli impianti di distribuzione dei vari fluidi a partire dalla centrale termica fino ai reparti di utilizzo. In particolare l'attività del "calderaio" comprendeva anche l'effettuazione di piccoli interventi di manutenzione (quelli "grandi" essendo affidati a ditte esterne) e l'ispezione del "tunnel" per segnalare eventuali perdite e guasti (sulle mansioni del "calderaio" si veda in particolare la dettagliata descrizione fornita all'udienza del 4.4.2008 – pagg. 10 – 14 della trascrizione della riproduzione fonografica – dal teste Mattio Paolo, attuale responsabile della centrale termica).

Tale ultimi compiti potevano esporre il "calderaio" al rischio di inalazione di fibre di amianto.

La presenza di amianto (del tipo "crocidolite" e del tipo "crisotilo") negli ambienti in cui lavorò il Politano è confermata anche dalla nota A.S.L. 15 del 27.3.2000, dal piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo 15.8.1991 n. 277 inoltrato il 3.12.1999 dalla ditta "S.C.A.M.I.C. s.n.c." per l'esecuzione dei lavori di rimozione della coibentazione costituita da materassini con tessuto in amianto presso il fabbricato n. 6 (centrale termica) dello stabilimento "Michelin" di Cuneo e dalle analisi effettuate dal Centro Regionale Amianto dell'A.R.P.A. del Piemonte il 15.3.2000 (si vedano i documenti prodotti sub 7 dal P.M. all'udienza del 7.3.2008 nonché l'ulteriore documentazione depositata dal medesimo il 15.10.2008).

L'Ing. Marco Vigone, nominato consulente tecnico dalla difesa degli imputati, a seguito di sopralluogo nello stabilimento "Michelin" e di esame a campione dei c.d. "registri di bordo", ossia dei registri sui quali, come disposto dal datore di lavoro, avrebbero dovuto essere annotati giornalmente i principali interventi effettuati da ogni singolo "calderaio" o dalla squadra di

manutenzione (e quindi, in questo secondo caso, non anche da ogni singolo “manutentore”), ha rilevato che gli interventi con possibile rischio di esposizione ad amianto hanno rappresentato soltanto il 4% circa del totale durante il periodo in cui il Politano ha svolto l’attività di manutentore e una percentuale ancora più bassa durante il periodo in cui il medesimo ha ricoperto la mansione di “calderaio”.

La difesa degli imputati ha inoltre evidenziato che sia gli accertamenti effettuati nell’anno 1996 dall’I.N.A.I.L. – Direzione Regionale Piemonte - CONTARP ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dalla l. 257/92 mod. dalla l. 271/93 sia le analisi ambientali condotte negli anni 1997 e 1998 dalla “Fondazione Salvatore Maugeri”, Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Industriale, hanno escluso, per tutti i lavoratori occupati nello stabilimento “Michelin” di Cuneo, un livello di esposizione all’amianto superiore al valore di 0,1 ff/cc, ossia al limite fissato dal D.M. 6.9.2004 (pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. del 10.12.1994) recante “*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della l. 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”.

La difesa degli imputati ha infine messo in evidenza che nel piano di lavoro redatto nel 1999 dalla ditta “S.C.A.M.I.C.” ai sensi dell’art. 34 del D. L.vo 277/91 si dà atto che i cuscinetti di amianto da rimuovere si presentavano ancora in buono stato di conservazione e non vi erano, pertanto, fenomeni di sbriciolamento o sfaldamento.

Osserva, peraltro, questo Giudice che con ogni probabilità non tutti gli interventi sulla centrale termica venivano annotati sui c.d. “registri di bordo”, almeno stando a quanto concordemente riferito dai colleghi di lavoro del Politano escussi nel presente processo (testi Nicolino Ettore, Rovera Alfredo), e in quello per omicidio colposo in danno di Tallone Bruno, “calderaio” presso lo stabilimento “Michelin” di Cuneo, deceduto il 20.6.2002 per “*cachessia neoplastica da adenocarcinoma polmonare*” (i verbali di prove di detto procedimento penale sono stati acquisiti nel presente processo ai sensi dell’art. 238, commi 1 e 2 bis, c.p.p., trattandosi di prove assunte nel dibattimento ed avendo i difensori degli odierni imputati partecipato all’assunzione delle stesse). Dalle suddette testimonianze sembrerebbe, invero, che gli interventi di manutenzione e di controllo della centrale termica siano stati, nel corso degli anni ‘70 e ‘80, ben più frequenti di quanto risultante dai menzionati registri esaminati a campione dall’Ing. Vigone (la difesa degli imputati, ad ogni buon conto, ha prodotto in giudizio tutti i registri degli interventi dei manutentori e tutti i registri degli interventi dei calderai afferenti al periodo in questione).

Osserva inoltre il Giudicante che lo stato dei luoghi monitorato dal CONTARP nel 1996 e dalla “Fondazione Salvatore Maugeri” nel 1997 e nel 1998 era verosimilmente migliore di quello dell’epoca in cui il Politano ha lavorato alle dipendenze della “Michelin”, essendo stata attuata nel corso degli anni una progressiva sostituzione dei suddetti cuscinetti (lo ha riferito il teste Mattio Paolo, attuale responsabile della centrale termica e in “Michelin” dall’8.3.1980: si vedano le pagg. 24 – 26 della trascrizione della riproduzione fonografica relativa all’udienza del 4.4.2008).

A prescindere da ciò, va comunque rimarcato che le occasioni nelle quali il Politano, come “manutentore” della centrale termica o come “calderaio”, era esposto all’amianto, anche se non frequenti, erano quelle potenzialmente più rischiose in relazione all’insorgenza del mesotelioma pleurico maligno (il quale, come si è detto, è provocato dall’inalazione delle fibre di amianto aerodisperse). Il Politano interveniva, invero, in caso di perdita o di guasto (e quindi quando le guarnizioni si presentavano danneggiate o in condizioni di usura), doveva, se non “molare”, comunque adattare i fogli di amianto per posizionare il nuovo pacchetto di coibentazione e tutte queste operazioni (così come i giri di controllo da parte del “calderaio”) venivano effettuate all’interno di un tunnel sotterraneo di dimensioni ridotte, non ventilato, polveroso ed asciutto.

Ma vi è di è più.

Nella letteratura scientifica è pacifico l’assunto secondo il quale non esiste una soglia minima di esposizione ad amianto al di sotto della quale non vi sia rischio di mesotelioma. In altri termini, secondo la comunità scientifica, anche un livello di esposizione ad amianto inferiore a 0,1 ff/cc è suscettibile di provocare l’insorgenza di detta patologia.

In conclusione, può, pertanto, affermarsi che nei circa venti anni durante i quali il Politano ha lavorato presso lo stabilimento “Michelin” di Cuneo (dapprima come “manutentore” della centrale termica e in seguito come “calderaio”), il medesimo è stato certamente esposto ad amianto, ancorché in misura non massiccia e giornaliera, ma comunque potenzialmente idonea a determinare l’insorgenza della rara forma di neoplasia denominata “mesotelioma pleurico maligno”.

Ciò posto, occorre accertare se oltre a quella avvenuta presso lo stabilimento “Michelin” di Cuneo siano individuabili, nella vita lavorativa del Politano, altre esposizioni ad amianto.

Come si è anticipato, costui dal 1953 al 1970 ha lavorato presso la cartiera di Beinette (fatta esclusione per i 18 mesi di svolgimento del servizio militare di leva).

Detta cartiera, come ha riferito la Dott.ssa Anna Maria Cacciatore, direttrice dello S.Pre.S.A.L. dell’A.S.L. CN1, è chiusa ormai da molti anni a seguito dell’accertamento di gravi inosservanze in materia di sicurezza del lavoro e di stabilità dell’edificio e l’impresa che la gestiva è stata dichiarata fallita. Essa produceva carta e sacchetti per alimenti (carta blu per lo zucchero in polvere, carte per formaggi, sacchetti per il pane).

Presso detta cartiera il Politano, come risulta dal questionario EEC (Studio sull’ambiente e sulla salute) che il medesimo ebbe a compilare il 15.5.2000 (doc. n. 8 prodotto dal P.M.), seguiva le varie fasi della produzione della carta (ad esempi, controllava la quantità di pasta che veniva immessa, toglieva i rotoli di carta pronti) e nel sacchettificio lavorava alla macchina che tagliava e incollava i sacchetti di carta.

Orbene, è possibile che nello svolgimento di tali numerosi mansioni il Politano sia stato esposto al rilascio di fibre di amianto.

Come ha rilevato l’Ing. Vigone e come ha confermato la Dott.ssa Cacciatore, l’impasto utilizzato per produrre la carta viene ottenuto tramite la triturazione del legno, additivi vari e, a seconda del tipo di carta, da una carica minerale costituita anche da talco. Ora il talco impiegato per la produzione della carta non è ovviamente quello utilizzato nell’industria dei cosmetici, di qualità pregiata, ma talco commerciale, il quale può contenere “tremolite” (un tipo di amianto) in quantità variabile dal 5% al 10%.

Inoltre, solo per le carte più pregiate si parte sempre da materie prime di qualità come la cellulosa pura e la pasta legno, mentre per la preparazione delle carte di minor pregio vengono utilizzati carta di recupero e stracci (i quali possono a loro volta contenere residui di talco o di altri materiali contenenti amianto).

Al riguardo va evidenziato quanto scritto dallo stesso Politano nel suddetto questionario al punto 11) della sezione relativa alla cartiera di Beinette: “<erano presenti sul luogo di lavoro> macine in pietra nelle quali veniva messa la carta straccia (molto sporca, con altre porcherie dentro, es. medicinali) + talco + caolino + acqua. Si formava una poltiglia che liberava grandi quantità di vapore con molta polvere in sospensione”.

Che nel periodo in cui lavorò presso la cartiera di Beinette il Politano sia stato esposto all’inalazione di polvere di talco pare confermata anche dal referto dell’esame istologico condotto dal Prof. Bussolati, referto nel quale si dà atto della presenza di particelle “*riferibili verosimilmente a talco iniettato nel cavo pleurico*” e di materiale “*riferibile a silice o in alternativa a talco giunto <nel tessuto peribronchiale> verosimilmente per via inalatoria*”.

Per completezza è doveroso, tuttavia, aggiungere che, come hanno riferito gli esperti, il talco viene usata anche nell’industria della gomma.

In conclusione, è possibile o forse addirittura probabile che Politano Giuseppe sia stato esposto ad amianto anche nel periodo in cui il medesimo ha lavorato presso la cartiera di Beinette (anche se non vi è la certezza in tal senso, non essendo stato possibile accertare, a distanza di tempo e in assenza di testimoni oculari, come effettivamente avveniva la lavorazione in quello stabilimento, ormai chiuso da anni).

Quanto infine al periodo in cui il Politano ha lavorato in una impresa edile, esso appare irrilevante, attese la brevità dello stesso (un anno) e l’assenza di concreti elementi dai quali desumere una esposizione professionale ad amianto.

Va ancora aggiunto che nel caso in esame potrebbe essere ipotizzata anche un'esposizione residenziale ad amianto, in quanto il Politano ha sempre abitato, salvo un'interruzione di sette anni, dopo il matrimonio (nei quali si trasferì 100 metri più a valle) nelle immediate vicinanze della cartiera di Beinette, con un unico altro fabbricato interposto tra la propria residenza e l'opificio.

Peraltro, come si è detto, gli esperti tendono escludere l'origine non professionale del mesotelioma pleurico maligno quando (come nel caso di specie) sia stata accertata un'esposizione occupazionale ad amianto e, del resto, come ha riferito il Dr. Montanaro, non sono stati segnalati altri casi di detta malattia tra coloro che abitano o hanno abitato nelle vicinanze della cartiera di Beinette.

4. - Il nesso di causalità con la malattia ed il decesso di Politano Giuseppe.

Dopo aver accertato che Politano Giuseppe è deceduto per "mesotelioma pleurico maligno", ritenuto, come si è detto, il tumore "spia" di una esposizione ad amianto, e che il medesimo è stato a contatto con materiali contenenti tale sostanza sicuramente nel periodo (1970 – 1990) in cui ha lavorato presso lo stabilimento "Michelin" di Cuneo e probabilmente anche nel periodo (1953 - 1970) in cui ha lavorato presso la cartiera di Beinette, occorre ora stabilire se l'insorgenza di detta patologia e la morte del Politano siano eziologicamente collegabili a tali esposizioni occupazionali ad amianto (all'una o all'altra o eventualmente ad entrambe).

Gli esperti sono concordi nell'affermare che la latenza del "mesotelioma", ossia l'intervallo tra esposizione e comparsa della malattia, è molto lunga. I dati riportati nei trattati in materia indicano che il "mesotelioma" si manifesta in genere 25 – 40 anni dopo l'esposizione professionale ad amianto. In particolare, secondo un recente studio basato sui dati del Registro Italiano dei Mesoteliomi, (Marinaccio A. et al.: "*Analysis of latency time and its determinants in asbestos related malignant mesothelioma cases of the Italian register*", European Journal of Cancer 43, 2007, 2722-2728; lo studio è citato dal Dr. Gianluigi Discalzi a pag. 14 della sue "osservazioni"), la latenza media dei 2075 casi di mesotelioma della pleura diagnosticati in Italia nel periodo 1993 – 2001 è stata di 44,6 anni, con un "range" che spazia dai 26 ai 64 anni.

Orbene, come risulta dall'anamnesi patologica e come ha riferito Caraglio Maria Maddalena, il Politano iniziò ad avvertire disturbi (dolori toracici e dorsali e dispnea soggettiva ingravescente) nei primi mesi del 1999 ed accusò una prima grave crisi respiratoria il 28.8.1999. Nel mese di settembre 1999 il medesimo si sottopose ad esame radiografico del torace che rivelò la presenza di un esteso versamento pleurico a destra accompagnato da un ampio addensamento parenchimale nel territorio del lobo medio. Le successive indagini diagnostiche accertarono la natura neoplastica a matrice pleurica della patologia polmonare; l'esame istopatologico ed i test immunocitochimici eseguiti dal Servizio di Anatomia Patologica dell'A.O.S. S. Croce e Carle di Cuneo il 24.11.1999 a seguito di una biopsia pleurica confermarono la diagnosi di mesotelioma maligno, che condusse il paziente, nel febbraio 2000, ad intervento chirurgico di pleuropneumonectomia destra, eseguito presso il reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Molinette di Torino. I successivi esami condotti sul materiale operatorio confermarono definitivamente l'istotipo neoplastico quale "*mesotelioma maligno prevalentemente epiteliomorfo della pleura con metastasi linfonodali per bronchiali ed invasione dei connettivi fibro-adiposi*". A causa di tale malattia il Politano, come si detto, è poi deceduto il 5.7.2001.

Secondo la letteratura scientifica, nell'accertamento del momento di insorgenza del "mesotelioma" vanno considerate, oltre alla latenza, anche l'intensità e la durata dell'esposizione e il tipo di amianto a contatto del quale è stato il lavoratore.

L'intensità può essere definita come il valore della concentrazione di fibre. Si afferma generalmente nella letteratura scientifica che l'"intensità" è in correlazione lineare e la "latenza" in correlazione esponenziale con l'insorgenza della malattia. Ciò significa che il rischio di contrarre mesotelioma dipende molto più dal tempo trascorso dell'inizio dell'esposizione ad amianto che dal livello di quest'ultima.

Come si è detto, non esiste una soglia di esposizione ad amianto al di sotto della quale il rischio di mesotelioma sia nullo (anche una dose minima può innescare il processo che porta all'insorgenza di tale malattia: c.d. "dose killer" o "dose grilletto").

Data la lunghissima biopersistenza dell'amianto (il quale, raggiunta la dose adeguata, rimane sempre nel tessuto bersaglio esercitandovi giorno dopo giorno la sua azione iniziatrice e promotrice) ed atteso il ruolo preponderante della latenza in rapporto a quello dell'intensità, alcuni ricercatori hanno sostenuto addirittura l'irrilevanza, in relazione alla patogenesi del mesotelioma, delle esposizioni ad amianto successive alla prima (si veda lo studio - citato dalla difesa degli imputati e poi prodotto dalla stessa all'udienza del 20.12.2008 - di G. Chiappino intitolato "*Mesotelioma: il ruolo delle fibre ultrafini e conseguenti riflessi in campo preventivo e medico-legale*", pubblicato sulla rivista "Medicina del Lavoro, anno 2005; 96, 1; 3 - 23).

Tale tesi non può, peraltro, essere considerata una opinione generalmente condivisa dalla comunità scientifica. In essa, invero, prevale tuttora l'assunto secondo cui una qualsiasi esposizione successiva alla prima può giocare un ruolo nello sviluppo della malattia in questione (si veda, ad esempio, lo studio di F. Mollo e D. Bellis: "*Implicazioni medico-legali nella diagnosi di mesotelioma*", Atti del Convegno "*L'amianto: dall'ambiente di lavoro all'ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti*", Pavia, Tipografia PIME Editrice, 1997, 253 - 261).

L'amianto è un cancerogeno che può agire sia da iniziatore che da promotore. E', pertanto, plausibile che una elevata esposizione cumulativa (entità x durata), reiterando gli stimoli ed abbreviando o annullando gli intervalli tra questi, oltre ad aumentare la probabilità dell'evento, abbrevi (interferendo sulla predisposizione soggettiva e diminuendo le capacità "difensive" di ciascun singolo organismo), anche la durata del meccanismo patogenetico, che corrisponde alla latenza, intesa come tempo trascorso tra l'inizio della esposizione e la comparsa della malattia. In altri termini, è possibile affermare che se il soggetto, dopo la prima esposizione (potenzialmente sufficiente per l'inalazione della c.d. "dose grilletto"), non avesse continuato a lavorare, in assenza di misure di protezione, in un ambiente nel quale è presente l'amianto, il mesotelioma non si sarebbe manifestato o comunque si sarebbe manifestato più tardi.

Nel caso in esame, a giudizio di questo Giudice, può, dunque, essere ragionevolmente assunta l'esistenza di un nesso di causalità tra la morte del Politano e l'esposizione ad amianto nel periodo in cui il medesimo ha lavorato presso lo stabilimento "Michelin" di Cuneo.

La durata della latenza è compatibile con la contrazione del mesotelioma negli anni in cui il predetto ha ricoperto la mansione di manutentore della centrale termica (tra il 1970 e il 1984 e quindi da 29 a 15 anni prima della manifestazione della malattia).

Il perdurare dell'esposizione ad amianto anche negli anni in cui il Politano ha svolto la mansione di caldaiaio (1984 - 1990) può essere poi ritenuto un fattore concasuale, atteso il ruolo promotore ed acceleratore del processo cancerogeno attribuibile al contatto con tale sostanza.

Analoga considerazione varrebbe infine, con riferimento all'intero periodo di esposizione ad amianto presso lo stabilimento "Michelin" di Cuneo, nel caso in cui si ipotizzasse che l'inalazione della c.d. "dose grilletto" sia avvenuta negli anni - compatibili con la possibile durata della latenza del mesotelioma - in cui il Politano ha lavorato nella cartiera di Beinette.

Una siffatta ipotesi, peraltro, è resa scarsamente verosimile da due ordini di osservazioni.

La prima è di carattere epidemiologico.

Come ha riferito il Dr. Fabio Montanaro all'udienza del 18.7.2008, l'Osservatorio Regionale in materia di amianto ha segnalato ben sette casi certi di mesotelioma maligno alla pleura riscontrati a carico di ex dipendenti dello stabilimento "Michelin" di Cuneo, mentre non risulta alcun caso tra gli ex operai della cartiera di Beinette o tra coloro che abitano o hanno abitato nelle vicinanze di detto opificio (pagg. 9 e 10 della trascrizione della registrazione fonografica).

La seconda osservazione è di carattere scientifico.

Come si legge nello studio pubblicato sul sito www.ministerosalute.it, più del 90% dei casi di mesotelioma pleurico-peritoneale è stato riconosciuto in relazione all'esposizione ai tipi di amianto "crocidolite" e "amosite" (e, come si è detto, la presenza di "crocidolite" nel materiale di

coibentazione usato per l'impianto termico dello stabilimento "Michelin" di Cuneo è stata evidenziata dalle analisi effettuate il 15.3.2000 dal Centro Regionale Amianto dell'A.R.P.A. del Piemonte, laddove, come pure si è detto, la varietà di amianto contenuta nel talco utilizzato per la produzione della carta è la "tremolite").

Alla luce di quanto sopra, può, pertanto affermarsi, con un "*alto grado di credibilità razionale*" e sulla base della legge scientifica di copertura rappresentata dalla teoria multistadio della cancerogenesi (allo stato condivisa, anche con riferimento al mesotelioma, dalla maggioranza della comunità scientifica), che il Politano ha quasi sicuramente contratto la malattia nel periodo di esposizione ad amianto presso lo stabilimento "Michelin" di Cuneo (esposizione certa, mentre quella presso la cartiera di Beinette, per quanto emerso nel dibattimento, può essere definita solo possibile o tutt'al più probabile) e che in ogni caso l'esposizione ad amianto presso detto stabilimento ha quantomeno avuto un ruolo concausale, contribuendo a vincere le capacità difensive dell'organismo e riducendo il periodo di latenza della malattia (la quale altrimenti sarebbe rimasta "quiescente" o si sarebbe manifestata più tardi).

In quest'ultimo senso va ravvisato un nesso causale anche rispetto all'esposizione ad amianto presso lo stabilimento "Michelin" di Cuneo successiva al 1973/1974, ossia con riguardo ad un periodo non compatibile con la latenza minima (25/26 anni) del mesotelioma pleurico maligno.

5. - Profili di colpa in capo agli odierni imputati. Prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Occorre ora stabilire se in relazione alla morte di Politano Giuseppe per mesotelioma siano ravvisabili profili di colpa in capo agli odierni imputati, i quali si sono succeduti nella direzione dello stabilimento "Michelin" di Cuneo nel periodo in cui ivi ha lavorato il Politano.

Più precisamente, Chino Giuseppe ha rivestito la qualità di direttore del suddetto stabilimento preposto alla sicurezza e all'igiene del luogo di lavoro dall'1.6.1970 al 30.9.1979, Borella Giancarlo dall'1.10.1979 all'11.10.1987 e Mantelli Roberto dal 12.10.1987 all'11.12.1994.

Orbene, dalla deposizioni rese dai prossimi congiunti e dai colleghi di Politano Giuseppe sentiti nel presente processo e nel procedimento collegato relativo al decesso di Tallone Bruno per adenocarcinoma polmonare (altra malattia correlata all'amianto) è emerso che in tutto il periodo in cui il Politano ha lavorato presso lo stabilimento "Michelin" di Cuneo non è stata apprestata alcuna misura di prevenzione contro l'inalazione di fibre di amianto e quindi contro il rischio di contrazione del mesotelioma.

Gli addetti alla squadra di manutenzione della centrale termica e i calderai hanno mai indossato (né avuto a disposizione) mascherine di protezione.

I medesimi non sono mai stati informati sui rischi per la salute connessi alla presenza dell'amianto e in particolare derivanti dagli interventi di manutenzione o di controllo sulle guarnizioni contenenti fogli di amianto (tanto è vero che, come riferito da Caraglio Maria Maddalena, il Politano, per fare andare via la polvere, "soffiava" nelle tubazioni).

I medesimi non risultano essere stati periodicamente sottoposti a visita medica per controllare il loro stato di salute con riferimento a detti rischi.

Il "tunnel" sotterraneo nel quale passavano le tubazioni che si dipartivano dalla centrale termica e nel quale sovente dovevano operare manutentori e calderai non era dotato di impianto di ventilazione.

Detto ambiente non veniva mai inumidito ed è stato definito dai testi come "polveroso".

Le tute da lavoro dei manutentori e dei calderai non erano oggetto di frequente ed accurato lavaggio da parte della datrice di lavoro.

Evidente essendo il mancato apprestamento di qualsivoglia misura di protezione, si pone ora il problema di stabilire se il rischio di contrazione del mesotelioma da parte del Politano fosse prevedibile ed evitabile da parte degli imputati, nella loro qualità di direttori *pro tempore* dello stabilimento "Michelin" di Cuneo.

Al quesito, ad avviso di questo Giudice, deve essere data risposta affermativa.

I periti ed i consulenti tecnici di parte hanno ricordato come la conoscenza della correlazione tra mesotelioma pleurico ed amianto sia piuttosto recente. Le prime segnalazione risalgono agli anni

'60, la consapevolezza di tale correlazione si diffonde nella comunità scientifica negli anni '70 e il recepimento di queste conoscenze da parte degli organismi internazionali avviene negli anni '80 (sul punto si vedano in particolare le pagg. 26 e 27 della trascrizione della riproduzione fonografica relativa all'esame del Dr. Gian Mario Giachino avvenuto nel corso dell'udienza del 18.7.2008).

Molto anteriore, peraltro, è la conoscenza della pericolosità per la salute dell'esposizione alle polveri di amianto.

Se ne faceva cenno già nel R.D. 14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli.

L'asbestosi, malattia da inalazione di amianto, è nota dai primi anni del '900 ed è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali dalla l. 12.4.1943 n. 455.

Inoltre, con disposizione di carattere generale, già l'art. 21 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303 prescriveva che *“nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”*.

La mancata conoscenza della correlazione tra amianto e mesotelioma pleurico non escludeva, pertanto, la prevedibilità, in capo agli odierni imputati, dell'insorgenza di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti, senza alcuna misura di protezione, alla manutenzione o al controllo della centrale termica dello stabilimento “Michelin” di Cuneo.

Una siffatta conclusione è, del resto, conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale, esaminando proprio un caso di decesso di un lavoratore per mesotelioma pleurico, ha affermato che *“in tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttivo di un evento lesivo non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offende lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata”* (Cass. pen., sez. IV, sent. n. 988 dell'11.7.2002, dep. il 14.1.2003).

L'ultimo inciso della citata pronuncia della Suprema Corte accenna all'ultima questione che deve essere qui ancora affrontata, ossia quella relativa all'evitabilità dell'evento dannoso.

La difesa degli imputati ha, invero, eccepito, con il supporto tecnico del Dr. Gianluigi Discalzi e della menzionata ricerca condotta dal Prof. Chiappino, che i filtri disponibili fino alla seconda metà degli anni '80 per eliminare o ridurre i rischi da polveri erano efficaci per prevenire, tra i danni da amianto, la asbestosi, che è provocata da tutte le fibre inalate (medie, fini ed ultrafini), ma non il mesotelioma, che è causato dalle fibre ultrafini passate dal polmone alla pleura parietale.

I c.d. “filtri assoluti” e i filtri ad alta efficienza per il rischio amianto compaiono soltanto alla fine degli anni '80.

Osserva, peraltro, questo Giudice come l'adozione di filtri era soltanto una delle doverose precauzioni che gli odierni imputati, in base alla normativa dell'epoca, avrebbero dovuto attuare a protezione dei lavori dalle polveri.

Appare, invero, ragionevole ritenere che l'adozione delle altre misure sopra menzionate (in particolare, la ventilazione dell'ambiente di lavoro, l'accurata pulizia dello stesso e degli indumenti di lavoro, l'informazione dei lavoratori) avrebbe apprezzabilmente abbattuto l'esposizione a polveri di amianto aerodisperse e il compimento di operazioni potenzialmente pericolose (come, ad esempio, gli interventi sui fogli di amianto delle guarnizioni) e quindi avrebbe significativamente ridotto il rischio di contrarre il mesotelioma.

In base alle considerazioni che precedono deve essere, pertanto, affermata la responsabilità di Chino Guido, Borella Giancarlo e Mantelli Roberto in ordine al delitto colposo loro contestato.

6. - Trattamento sanzionatorio.

Questo Giudice ritiene che tutti e tre gli imputati siano meritevoli delle attenuanti generiche e non solo per l'assenza di precedenti penali (considerazione questa, del resto, valida esclusivamente per

il Borella e il Mantelli, in quanto a carico del Chino risulta già una sentenza di applicazione della pena di anni uno, mesi due, di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, pronunciata dal Pretore di Torino il 17.3.1999 e divenuta irrevocabile il 27.6.1999 in relazione proprio ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose).

A favore degli imputati va, infatti, tenuto conto del ritardo con il quale le legislazioni comunitaria e italiana e l'autorità amministrativa hanno posto restrizioni e divieti in materia di immissione sul mercato e di uso di prodotti contenenti fibre di amianto.

Basti pensare, come ricordato dal Dr. Gianluigi Discalzi (consulente tecnico degli imputati) alle pagine 22 – 26 delle sue “osservazioni” del 15.7.2008, che la prima direttiva CEE che elenca l'amianto tra gli agenti per i quali gli Stati membri devono adottare misure speciali di prevenzione per la protezione dei lavoratori risale al 1980 (direttiva 1980/1107/CEE), che tale direttiva comunitaria è stata recepita in Italia soltanto undici anni dopo con il D. L.vo 15.8.1991 n. 277 e che ancora nel 1983 il Ministero dell'Interno imponeva l'uso di amianto per la prevenzione degli incendi (decreto 6.7.1983: “*Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacoli in genere*”).

Va inoltre esclusa, quanto al Chino, la sussistenza della recidiva (specifica quinquennale) contestata, posto che a seguito delle modifiche apportate all'art. 99 c.p. dall'art. 4 della l. 5.12.2005 n. 251, l'istituto della recidiva è ora applicabile soltanto con riferimento ai delitti non colposi.

Nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. le concesse attenuanti generiche vanno considerate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p. contestata nel decreto che dispone il giudizio.

Nella determinazione della pena ritiene poi questo Giudice che se il contributo causale al verificarsi dell'evento deve presumersi minore quanto al Mantelli (la cui direzione dello stabilimento di Cuneo della “Michelin italiana s.p.a.” ha coinciso con il rapporto di lavoro di Politano Giuseppe soltanto per circa due anni e sette mesi), il grado della colpa per la mancata adozione di misure di prevenzione deve per contro ritenersi maggiore con riguardo allo stesso, attesi il progredire delle conoscenze sulla pericolosità delle fibre di amianto e l'evoluzione della normativa comunitaria in materia.

Ciò premesso, pena congrua, applicata la disciplina sanzionatoria (più favorevole al reo) vigente all'epoca della consumazione del reato (2001) e tenuto conto dei parametri indicati nell'art. 133 c.p. e di tutto quanto sopra osservato, è quella di mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) quanto agli imputati Borella Giancarlo e Mantelli Roberto (incensurati) e di mesi otto di reclusione quanto all'imputato Chino Guido (gravato da precedente specifico, sebbene non configurante “recidiva” in senso tecnico).

I tre prevenuti vanno inoltre condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

Le pene come sopra inflitte vanno dichiarate interamente condonate in applicazione dell'indulto concesso con la l. 31.7.2006 n. 241, essendo relative a delitto commesso anteriormente alla data del 2.5.2006 e non ricorrendo nella specie alcuna ipotesi di esclusione in ragione del titolo di reato.

La gravità oggettiva del fatto non consente infine di concedere neppure al Borella e al Mantelli il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

7. - Questioni civilistiche.

Gli imputati vanno, altresì, condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili Caraglio Maria Maddalena, Politano Stefano e Politano Rosella, la prima coniuge convivente del defunto Politano Giuseppe e gli altri due figli conviventi di quest'ultimo (nati rispettivamente nel 1977 e nel 1980 ed aventi quindi rispettivamente 24 e 21 anni al momento del decesso del padre).

Spetta indubbiamente ai suddetti prossimi congiunti della persona offesa, il risarcimento, “*iure proprio*”, del danno morale, danno che in ragione dello strettissimo grado di parentela, della situazione di convivenza con la vittima, della durata del matrimonio (Politano Giuseppe e Caraglio

Maria Maddalena si sposarono, invero, nel 1974) e della giovane età dei figli al momento della perdita del padre, appare equo, avuto riguardo ai criteri di liquidazione adottati dalla IV sezione civile del Tribunale di Torino a far tempo dal maggio 2008 e riscontrata l'adeguatezza degli stessi in relazione alle circostanze del caso concreto, quantificare, all'attualità, di euro 100.000,00 a favore di ciascuna parte civile.

Oltre al risarcimento del danno morale "*iure proprio*" le parti civili hanno chiesto anche il ristoro del danno esistenziale "*iure proprio*" e "*iure ereditario*" e dei danni biologico e morale "*iure ereditario*".

Al riguardo va osservato che con la recentissima decisione 11.11.2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate nella medesima data) le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il c.d. danno morale soggettivo (inteso quale sofferenze psichica transeunte), il c.d. danno biologico (inteso come lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata) e il c.d. danno esistenziale (inteso come peggioramento della qualità della vita, come alterazione del fare non reddituale della persona) non costituiscono autonome categorie, ma rientrano tutti nella nozione di danno non patrimoniale, il quale rappresenta una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.

Quanto sopra liquidato a titolo di danno morale "*iure proprio*" copre dunque anche quell'aspetto del danno non patrimoniale che si suole definire "danno esistenziale".

In tema di danno non patrimoniale "*iure hereditario*" va poi ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale "*nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tener conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed evitare nella morte*" (così Cass. civ., sez. III, 23.2.2004 n. 3549; conformi: Cass. civ., sez. III, 24.2.2003 n. 2775).

Nella recentissima sentenza 26972/08 le Sezioni Unite della Cassazione hanno, peraltro, precisato che "*determina (...) duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo*" ed hanno aggiunto che, "*esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabella, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza*".

Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che nel caso in esame possa essere riconosciuto a ciascuna parte civile, "*iure hereditario*", un terzo (ex art. 581 c.c., trattandosi di successione "*ab intestato*") dell'importo che, in base ai criteri di liquidazione adottati dalla IV sez. civ. del Tribunale di Torino a decorrere dal maggio 2008, sarebbe spettato a Politano Giuseppe a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, incrementato, peraltro, del 50% per tenere conto della incurabilità della malattia contratta e della sofferenze fisiche e psichiche patite nel corso delle cure (nel febbraio 2000, come si è detto, il Politano ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico di pleuropneumonectomia destra).

Assunto come primo giorno di manifestazione della malattia quello in cui il Politano venne colto dalla prima grave crisi respiratoria (28.8.1999), i giorni di invalidità temporanea risultano essere 676 (il decesso è, invero, sopravvenuto il 5.7.2001).

La metà di detti giorni va considerata di invalidità temporanea parziale al 50% e l'altra metà di invalidità temporanea totale.

La somma che, in base alle menzionate tabelle, sarebbe spettata al *de cuius* a titolo di danno morale sarebbe stata, quindi, di complessivi euro 22.815,00 (giorni 338 x euro 22,50 + giorni 338 x euro 45,00). Detta somma, per quanto sopra detto, deve essere aumentata della metà e quindi sino ad euro 34.222,50.

Il terzo del ristoro del danno non patrimoniale che sarebbe spettato al *de cuius* è dunque pari, in moneta attuale, ad euro 11.407,50.

In base alle considerazioni che precedono gli imputati devono essere, pertanto, condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascuna parte civile, a titolo di risarcimento del danno, della somma capitale di euro 111.407,50.

Gli imputati vanno da ultimo condannati, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle parti civili, spese che, giusta la parcella depositata e deliberata la veridicità e conformità a tariffa delle voci in essa indicate, si liquidano in totali euro 9.641,25, di cui euro 1.071,25 per rimborso forfettario spese generali, oltre a C.P.A. e I.V.A. di legge.

8. - Termine per il deposito della sentenza.

In considerazione della particolare complessità della stesura della motivazione si indica in giorni quarantacinque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 544 comma 3, c.p.p., il termine per il deposito della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

D I C H I A R A

CHINO Guido, BORELLA Giancarlo e MANTELLI Roberto colpevoli del reato loro ascritto e, esclusa la sussistenza della recidiva contestata al CHINO e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata,

C O N D A N N A

- **CHINO Guido alla pena di mesi otto di reclusione;**
- **BORELLA Giancarlo e MANTELLI Roberto alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno;**
- **tutti gli imputati, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali;**

Visto l'art. 1 l. 31.7.2006 n. 241,

D I C H I A R A

condonate le pene come sopra inflitte;

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

C O N D A N N A

gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili CARAGLIO Maria Maddalena, POLITANO Rosella e POLITANO Stefano, danni che liquida, all'attualità, in euro 111.407,50 a favore di ciascuna parte civile, nonché al pagamento delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle parti civili, che liquida in totali euro 9.641,25, oltre C.P.A. e I.V.A. di legge;

Visto l'art. 544 comma 3, c.p.p.,

I N D I C A

in giorni quarantacinque il termine per il deposito della sentenza.

Cuneo, li 20.12.2008

Il Giudice
Dr. Sandro CAVALLO